

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

PERCORSO GUIDA ALPINA – MAESTRO DI ALPINISMO

La legge 6/89, legge quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina, disciplina la figura della guida alpina. La professione si articola in due gradi:

- 1. aspirante guida
- 2. guida alpina maestro di alpinismo.

L'esercizio della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina - maestro di alpinismo, è subordinato al conseguimento della relativa abilitazione tecnica nonché all'iscrizione nell'albo professionale regionale/provinciale tenuto dal Collegio Regionale o Provinciale delle Guide Alpine, sotto la vigilanza della Regione/Provincia.

L'abilitazione tecnica, necessaria per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4 della legge 6/89, si consegue con il superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità, previa frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati dai Collegi Regionali/Provinciali o dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine.

Il Collegio Nazionale, per mezzo di una piattaforma nazionale ovvero di un modello formativo uniforme, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.

Le aree di attività possono essere estese da eventuali specializzazioni, definite dal Direttivo del Collegio Nazionale. Le suddette specializzazioni prevedono almeno il primo grado della professione per essere conseguibili. È altresì necessario sottolineare che le tecniche riconducibili alle specializzazioni sono comunque alpinistiche o di derivazione alpinistica; l'insegnamento e/o la loro applicazione in accompagnamento e/o l'uso delle attrezzature necessarie comportano quindi una comprovata capacità di sorveglianza, perizia e bontà di prassi già consolidate.

DESCRIZIONE SINTETICA

La guida alpina - maestro di alpinismo svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b. accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c. insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
- d. attività ove è necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Le suddette attività su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà sono riservate alle guide alpine e agli aspiranti guida, siano esse destinate a utenti nell'ambito del tempo libero (turismo, attività outdoor) che nel campo del lavoro al fine di tutelarne la sicurezza e incolumità.

L'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida è subordinato al conseguimento dell'abilitazione e all'iscrizione all'albo tenuto dal Collegio Regionale o Provinciale delle Guide Alpine. (Legge 2 gennaio 1989 n.6, art.2 e successivi).



Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

STANDARD FORMATIVO PER LA FIGURA DELLA GUIDA ALPINA – MAESTRO DI ALPINISMO

Trattasi di percorso formativo a frequenza obbligatoria propedeutico all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Guida alpina – Maestro di alpinismo.

Tale percorso abilita il candidato all'esercizio del secondo grado della professione: guida alpina - maestro di alpinismo.

Essendo questo corso di formazione dedicato esclusivamente ad una figura professionale formata, abilitata e che abbia assolto agli obblighi di attività esperienziale, la formazione sarà mirata e specifica sull'approfondimento di:

- problematiche organizzativo-gestionali in ambienti/ascensioni complesse
- tecniche di progressione individuale e relative correzioni
- didattica e metodologia di insegnamento
- gestione/valutazione e mitigazione dei rischi
- gestione delle dinamiche relazionali con clienti
- progettazione di proposte commerciali
- confronto/miglioramento delle attività esperienziali professionali
- aggiornamento tecnico inerente formazione/testi/attrezzature e metodi
- formazione sulla progettazione viaggi/tour/spedizioni extraeuropei
- formazione sulla mobilità professionale EU/extra EU.

Al termine dell'intervento il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito gli aspetti tecnico/organizzativi sopra riportati, di conseguenza di aver consapevolezza del nuovo ruolo, anche a livello internazionale e di sapersi orientare all'interno della normativa di riferimento per l'erogazione di un servizio qualitativamente adeguato.

DESTINATARI

Aspiranti guida abilitati all'esercizio della professione e iscritto all'albo da almeno ventiquattro mesi, che abbiano ottemperato agli obblighi di attività esperienziale, per un periodo non inferiore a due anni, praticando l'attività di accompagnamento e insegnamento con le limitazioni di cui all'articolo 3 della legge 6/89.

SOGGETTI FORMATORI

Possono proporre gli interventi formativi i Collegi regionali/provinciali delle guide alpine o il Collegio nazionale di cui alla Legge 6/89.

CORSO DI FORMAZIONE

Il percorso formativo a frequenza obbligatoria è propedeutico all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea;



Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

- compimento del 21° anno di età;
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione anche temporanea, salvo avvenuta riabilitazione;
- essere iscritto all'albo degli Aspiranti guida da almeno ventiquattro mesi;
- aver ottemperato agli obblighi di attività esperienziale, per un periodo non inferiore a due anni, praticando l'attività di accompagnamento e insegnamento con le limitazioni di cui all'articolo 3 della legge 6/89.

OBBLIGO DI FREQUENZA E ASSENZE, COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI

La frequenza del corso è obbligatoria per tutta la durata dello stesso ai fini dell'ammissione ai relativi esami.

La percentuale di assenze consentite, al netto di eventuali crediti riconosciuti e per gravi e giustificati motivi, possono essere massimo il 35% della durata del modulo e fino ad un massimo pari al 10% del monte-ore corso e devono essere concordate con la Direzione.

In caso di malattia o altra causa di forza maggiore debitamente documentata, il partecipante può chiedere di recuperare le ore mancanti. I soggetti attuatori, in fase di progettazione dell'intervento di recupero prevedono modalità e tempi anche in un differente corso formativo. In assenza di recupero, il corso si considera interrotto. L'eventuale ripresa e inserimento in un corso successivo consente il riconoscimento delle ore in precedenza svolte, se formalmente documentate.

Possono essere previsti moduli di interscambio tra le Regioni/Province che hanno adottato l'equivalente standard formativo.

Le modalità e le regole di comportamento sono ricomprese nel Regolamento delle attività didattiche del Collegio.

VALUTAZIONI

Le valutazioni in itinere e finali espresse dai docenti sono ricomprese nel regolamento delle attività didattiche del Soggetto formatore e devono attestare almeno:

- la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in ascensioni alpinistiche e scialpinistiche, anche di più giorni consecutivi, e di provvedere alla gestione di eventuali emergenze;
- la sufficiente capacità didattica e dimostrativa in relazione alla metodologia di insegnamento delle diverse discipline.

CERTIFICAZIONE FINALE DEL CORSO

Il percorso formativo si conclude con la verifica finale di apprendimento e con il rilascio da parte del Soggetto formatore dell'attestazione di avvenuto superamento della medesima.

Tale positiva attestazione è requisito per l'ammissione agli esami di abilitazione previsti dalla Legge 6/89 e il cui superamento è condizione indispensabile per l'iscrizione all'albo tenuto dal Collegio Regionale/Provinciale delle Guide Alpine.



Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

DURATA, CALENDARIO CORSO E RECUPERI

Durata del corso: 260 ore distribuite in circa 26 giorni, nell'arco di un anno.

Il calendario è definito in sede di attivazione del corso.

Il corso è suddiviso in moduli, contenenti una o più unità formative, cercando di garantire un percorso sufficientemente compatto e non troppo dispersivo, accumulando quante più ore di formazione e minore numero di viaggi.

Nei casi di interruzione del corso, l'allievo non è ammissibile all'esame finale.

Possono essere previsti recuperi delle unità formative perse, recuperabili nella successiva sessione del corso, all'interno di moduli di interscambio tra le Regioni/Province che hanno adottato l'equivalente standard formativo ed eventuali moduli specifici di recupero organizzati dal Soggetto formatore.

QUOTA ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo pro capite del corso è definito in fase di Decreto regionale/Delibera di consiglio direttivo. Il pagamento è previsto in una prima rata in misura percentuale della quota complessiva, a discrezione del Soggetto formatore, da corrispondere al momento dell'iscrizione e da rate periodiche. Il dettaglio sulla scadenza delle rate sarà definito in funzione dell'effettivo calendario delle lezioni, che determinerà l'arco temporale di attuazione del corso.

La quota di partecipazione al corso stabilita rimane inalterata, anche in caso di riconoscimento dei crediti formativi.

Hanno diritto ad iscriversi al corso i candidati che hanno superato con esito positivo le prove attitudinali.

Sono ammessi al corso solo i soggetti in regola con iscrizione e pagamento della prima rata. La prosecuzione della frequenza e l'ammissione all'esame finale è subordinata al regolare pagamento delle rimanenti rate, secondo le modalità che saranno fissate e comunicate successivamente alla definizione del calendario delle lezioni.

Potrà sostenere l'esame finale solamente chi avrà provveduto a saldare l'intera quota. La quota degli eventuali moduli di recupero non è parte della quota del corso.